

**FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**Sentenza C.F.A. n. 1/2018**

\* \* \*

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, costituita ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.TW. (Federazione Italiana Twirling), composta da

Avv. Manuele Molinari	<u>Presidente e relatore</u>
Avv. Mario Liccardo	<u>Consigliere</u>
Avv. Guido Parmeggiani	<u>Consigliere</u>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella vertenza in grado di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Twirling, G.S. n. 1/ 2017, del 28.10.2017, pubblicata in data 30.10.2017, e promossa

da

**GUERRO LOREDANA**, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Recanatini del Foro di Ancona, con studio in Castelfidardo, Via Martiri della Libertà n. 3, presso cui è domiciliata, con reclamo presentato in data 3 novembre 2017,

**APPELLANTE**

contro

**FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING**

**APPELLATA**

\* \* \*

In data 21 ottobre 2017 presso il Palasport Maitarelli di Castelbellino (Ancona) si disputava il Campionato Regionale Twirling di specialità tecniche Twirling per il Centro Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Twirling.

Il direttore di gara, sig.ra Rocchetti Margherita, su segnalazione dei Consiglieri Federali Rossetti Rosita e Carosi Fabio e del delegato di giuria Placidi Rita, sentito il Presidente di giuria Laudicina Cristina, redigeva una comunicazione che trasmetteva alla segreteria della Federazione nella quale segnalava un presunto comportamento irrispettoso tenuto dalla Sig.ra Guerro Loredana, tecnico federale con tessera n. 6898, che era presente alla competizione in qualità di allenatrice della ASD LG2 Vallesina Twirling.

In tale comunicazione il direttore di gara affermava che la Sig.ra Guerro Loredana avrebbe assunto nei confronti della ASD Golden Twirling un comportamento antisportivo consistente nell'”*avere dimenato platealmente il proprio sedere in senso di scherno al termine di ogni esercizio delle atlete della società ASD Golden Twirling*”.

La citata segnalazione del Direttore di gara, Sig.ra Margherita Rocchetti, veniva trasmessa, per il tramite della Segreteria Generale Federale, al Giudice Sportivo Nazionale in data 26 ottobre 2017.

Il G.S. senza procedere alla convocazione delle parti, infliggeva con provvedimento in data 28 ottobre 2017, emesso ai sensi dell'art. 5, 7, 9 e 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I. Twirling, a carico della Sig.ra Guerro Loredana, la sanzione monitoria dell'ammenda di € 155.00 per avere tenuto un comportamento irrispettoso, reiterato per ogni

singolo esercizio nei confronti delle atlete della società ASD Golden Twirling, evidenziando la *“gravità di tale comportamento in quanto commesso con dolo da un tecnico federale il quale è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine nonché a dare l'esempio alle atlete, spesso giovani, che si avvicinano alla disciplina del Twirling rispettando in pieno ogni altro concorrente di gara”*.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo, presentava reclamo la Sig.ra Guerro Loredana, per il tramite dell'Avv. Martina Recanatini del Foro di Ancona per i seguenti motivi:

- 1) improponibilità e/o improcedibilità dell'istanza atteso che la segnalazione era stata presentata alla Segreteria della Federazione e non già al Giudice Sportivo ed in ogni caso perché non era stato rispettato il termine dei tre giorni dal compimento del presunto evento lesivo per la presentazione della segnalazione;
- 2) mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e difetto assoluto di contraddittorio;
- 3) inesistenza del comportamento antisportivo denunciato;
- 4) temerarietà della lite.

\* \* \*

### **DIRITTO**

Le censure mosse alla decisione del G.S. con il reclamo presentato dalla Sig.ra Guerro Loredana meritano accoglimento nel merito, mentre devono essere rigettate le eccezioni pregiudiziali in materia procedurale.

Vero è infatti che la segnalazione di comportamento antisportivo è stata

comunicata al G. S. in data 26 ottobre 2017, e quindi oltre i tre giorni dal fatto, come previsto dall'art. 43 Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I. Twirling.

Tuttavia la norma di cui all'art. 43 citato si riferisce esclusivamente alle istanze presentate dai diretti interessati (art. 42, lett. b) e non già, come è invece avvenuto nel caso di specie, alle segnalazioni d'ufficio.

Nel caso specifico la segnalazione è infatti stata trasmessa al G.S. dalla Segreteria della Federazione, sulla base dell'acquisizione dei documenti ufficiali di gara.

L'avvio d'ufficio del procedimento avanti il Giudice Sportivo Nazionale non prevede termini specifici, come diversamente previsto per l'avvio dei procedimenti su istanza del soggetto interessato.

\* \* \*

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al contestato difetto assoluto di contraddittorio, è ben vero che l'art. 44 del Reg. di Giust. e Disc. prevede che il G.S. fissi e comunichi agli interessati la data in cui assumerà la pronuncia, ma tale disposizione deve intendersi valere esclusivamente per i procedimenti promossi su istanza dei soggetti interessati, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Il principio del rispetto del contraddittorio è riconosciuto dall'art. 45 che prevede che le parti, entro due giorni dalla data fissata per la pronuncia possano fare pervenire memorie e documenti.

Ma anche tale norma si riferisce ai provvedimenti radicati su istanza di parte.

Diversamente, per i procedimenti promossi d'ufficio, non vi è per il G.S. l'obbligo di comunicare la data in cui assumerà la pronuncia, né l'apertura di un contraddittorio. E ciò nel rispetto del principio di celerità delle decisioni, che con quella della afflittività delle sanzioni, costituisce un cardine fondamentale del sistema della giustizia sportiva.

Resta che i principi fondamentali del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa sono garantiti al soggetto interessato nella fase processuale successiva all'irrogazione del provvedimento sanzionatorio.

\* \* \*

Nel merito vanno invece accolte le censure della parte reclamante e ciò per il seguente ordine di motivi.

Preliminarmente deve infatti osservarsi che la segnalazione del comportamento antisportivo attribuito alla Sig.ra Guerro è stata fatta *de relato* dal Direttore di Gara, la quale ha semplicemente riportato per sintesi ciò che le sarebbe stato riferito da soggetti terzi, consiglieri della Federazione, privi tuttavia di uno specifico ruolo ufficiale nell'organigramma della competizione.

Tali affermazioni non sono sottoscritte dai soggetti che le avrebbero riferite e pertanto non è possibile valutarne la loro effettiva portata.

La segnalazione del Direttore di Gara, che si sottolinea nulla ebbe a vedere personalmente, è pertanto frutto di un'interpretazione la cui fonte diretta non è conosciuta.

A ciò si aggiunge che la reclamante, con la dichiarazione prodotta in atti, sottoscritta da undici genitori delle bambine della ASD LG2 Vallesina Twirling, ha chiarito le circostanze e il significato del gesto posto in essere

dalla Sig.ra Guerro.

Orbene tale gesto, “*il dimenare il sedere*”, è stato ripetuto due volte e a seguito dell’esercizio sportivo delle bambine della ASD LG2 Vallesina Twirling dalla stessa allenate.

I genitori hanno chiarito che il gesto di “*ancheggiamento*” corrisponde al movimento del c.d. “*ballo del qua qua*”, e che trattasi di un gesto di scaramanzia condiviso da tutta la squadra della LG2 Vallesina.

Dunque nessun gesto antisportivo è stato indirizzato dalla reclamante alla squadra avversaria ASD Golden Twirling.

Va altresì considerato che laddove il gesto dell’ancheggiamento o del dimenare il sedere, come assunto nella segnalazione del Direttore di Gara, fosse anche effettivamente stato indirizzato a squadre avversarie dopo l’esercizio sportivo delle stesse, resta che in ogni caso tale gesto non rientra tra quelli oggettivamente percepiti come offensivi dal comune sentire.

Andrebbero allora sanzionati, come correttamente rilevato dal difensore della reclamante, tutti quei comportamenti scaramantici o semplicemente di esultanza posti in essere dai calciatori, come il dito in bocca di Totti, o il balletto intorno alla bandierina di angolo nel gioco del calcio.

\* \* \*

Infine quantó alla temerarietà della lite contestata dalla reclamante, si osserva che ve ne sarebbero senz’altro i presupposti qualora la lite fosse stata proposta su istanza di parte ossia dalla ASD Golden Twirling nei cui confronti sarebbe stata indirizzato il gesto antisportivo contestato alla Sig.ra Guerro.

Tuttavia nel caso di specie non vi è stata alcuna denuncia di parte.

Essendo il procedimento stato radicato d'ufficio, nessuna condanna per lite temeraria può essere assunta, mancando il soggetto nei cui confronti la stessa potrebbe essere formulata.

**P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Sig.ra Guerro Loredana, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo G.S. 01/2017, accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sanzione monitoria dell'ammenda di € 155,00 irrogata alla Sig.ra Guerro Loredana.


Padova, deciso in Camera di Consiglio 15 gennaio 2018

Il Presidente Relatore

Avv. Manuele Molinari



Avv. Guido Parmeggiani il Consigliere



Avv. Mario Liccardo il Consigliere

